

COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Provincia di Pistoia



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 13 DEL 26.03.2008

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. _____ DEL _____

Indice generale

Capo I	
Ambito di applicazione e disciplina generale.....	4
Art. 1	
Definizione.....	4
Art. 2	
Servizi comunali competenti.....	5
Art. 3	
Distinzioni delle occupazioni ed atto delle concessioni.....	5
Art. 4	
Rilascio della concessione amministrativa per occupazioni permanenti.....	6
Art. 5	
Rilascio della concessione amministrativa per occupazioni temporanee.....	7
Art. 6	
Concessione amministrativa.....	7
Art. 7	
Rinnovo della concessione amministrativa per occupazioni permanenti.....	9
Art. 8	
Revoca della concessione.....	9
Art. 9	
Decadenza della concessione.....	9
Art. 10	
Occupazioni abusive.....	10
Art. 11	
Occupazioni d'urgenza.....	11
Capo II	
Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.....	11
Art. 12	
Istituzione del canone.....	11
Art. 13	
Criteri per la determinazione del canone.....	11
Art. 14	
Classificazione delle strade.....	12
Art. 15	
Soggetto passivo.....	12
Art. 16	
Modalità di applicazione del canone.....	12
Capo III	
Occupazioni permanenti.....	13
Art. 17	
Determinazione del canone.....	13
Art. 18	
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo.....	14
Art. 19	
Accessi e passi carrabili.....	14
Art. 20	
Aree e spazi destinati ai distributori di carburante.....	15

Art. 21	
Occupazione con impianti di installazione di mezzi pubblicitari.....	15
Capo IV	
Occupazioni temporanee.....	16
Art. 22	
Determinazione del canone o del corrispettivo.....	16
Art. 23	
Opere, depositi e cantieri stradali.....	16
Art. 24	
Aree destinate a parcheggio.....	16
Art. 25	
Mercati.....	17
Art. 26	
Fiere, manifestazioni ed altre iniziative.....	17
Art. 27	
Occupazioni per l'installazione di circhi ed attrazioni dello spettacolo viaggiante.....	18
Capo V	
Disposizioni comuni.....	18
Art. 28	
Riduzioni.....	18
Art. 29	
Esenzioni	19
Art. 29 bis	
Esenzioni in caso di evento emergenziale.....	20
Art. 30	
Modalità di versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	20
Art. 31	
Modalità di versamento del canone per le occupazioni temporanee.....	21
Art. 32	
Mancato o tardivo versamento del canone.....	21
Art. 33	
Riscossione coattiva.....	22
Art. 34	
Sanzioni.....	22
Art. 35	
Rimborsi.....	22
Art. 36	
Disposizioni finali e transitorie.....	23

Capo I

Ambito di applicazione e disciplina generale

Art. 1

Definizione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità e i termini per il pagamento e la riscossione del canone, le agevolazioni e le sanzioni.
2. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità, o anche l'occupazione di fatto, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.
3. L'occupazione permanente e temporanea di strade, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di questo Comune, è soggetta alla disciplina stabilita nel presente regolamento.
4. Sono compresi nelle strade ed aree di cui al precedente comma e sono soggetti alla stessa disciplina:
 - a) le strade urbane di cui all'art. 2 comma 2, lettera D, E e F del D.Lgs. 285/92 quando siano situate all'interno di centri abitati;
 - b) i tratti di strada statali, regionali o provinciali situate all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti per i quali il rilascio di concessioni od autorizzazioni è di competenza del Comune previo nullaosta dell'Ente proprietario della strada come opportunamente individuate con delibera di Giunta Municipale;
 - c) le banchine, i marciapiedi, gli spazi di sosta e di servizio e le altre pertinenze delle sedi stradali di cui al punto 4) del presente articolo;
 - d) le strade vicinali assimilate a quelle comunali dall'articolo 2, comma 6, lett. d), e dall'art. 14 comma 4, Codice della strada;
 - e) le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. Si considerano tali le strade, aree e spazi privati soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita con una delle modalità previste dalla legge, di seguito indicate:
 - per atto pubblico o privato;
 - per usucapione ventennale conformemente agli articoli 1158 e seguenti del Codice Civile; per destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo volontariamente l'area a disposizione della collettività, nel qual caso la servitù ha inizio con l'uso pubblico.
 - f) altre aree di proprietà dell'Ente, accessibili al pubblico e non contemplate dalle lettere precedenti come parchi, giardini e simili.
5. Non sono comprese nelle aree di cui alla lettera e) del precedente comma, le strade private non aperte al transito generalizzato e quelle che terminano senza collegamento con la viabilità pubblica.

Sono esenti dal pagamento di canoni e corrispettivi le occupazioni di aree private poste in essere prima della costituzione della servitù di pubblico passaggio.

6. Il regolamento stabilisce la disciplina particolare che regola le occupazioni dei beni indicati nei precedenti commi relative:
 - a) alle zone mercatali ed ai mercati comunali siti in edifici ed in aree agli stessi appositamente destinati;
 - b) ai parcheggi gestiti direttamente dal Comune o dati in concessione ai terzi;
 - c) agli impianti di distribuzione di carburanti;
 - d) agli attraversamenti trasversali e longitudinali, sotterranei ed aerei, di cui all'art. 63, comma 2, lett. f), del D. Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446;
 - e) alle tipologie di accessi e passi carrabili;
 - f) agli impianti di installazione di mezzi pubblicitari;

Art. 2

Servizi comunali competenti

1. La procedura e l'adozione dei provvedimenti di concessione sono attribuite alla competenza del settore Economico Finanziario in collaborazione con:
 - il servizio comunale di Polizia Municipale, che provvede altresì a vigilare sulla corretta occupazione ed utilizzazione degli spazi ed aree concesse ed interviene a reprimere le occupazioni abusive ed ogni altra irregolarità,
 - il servizio Strade che provvede a rilasciare i pareri di propria competenza, accerta e quantifica eventuali danni arrecati alle strutture comunali,
 - il servizio attività produttive per quanto concerne la verifica sulla regolarità delle autorizzazioni e dei titoli indispensabili all'esercizio delle attività commerciali su area pubblica.
2. L'attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone in questione è affidato al Settore Economico Finanziario.

Art. 3

Distinzioni delle occupazioni ed atto delle concessioni

1. L'occupazione delle aree e spazi indicati nell'art. 1, è consentita a coloro che ottengono dal Comune la relativa concessione amministrativa nel termine stabilito.
2. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
3. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 3, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato. Per le occupazioni occasionali della durata di un giorno non viene rilasciato atto di

concessione, in tal caso fa fede la ricevuta del versamento del canone, previo rilascio di nulla osta da parte dell'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 4

Rilascio della concessione amministrativa per occupazioni permanenti

1. Chiunque intende occupare, per effettuare attività commerciali, produttive o di altro genere comunque ammesse dalle norme vigenti, spazi ed aree di cui all'art. 1 comma 3, deve preventivamente presentare all'ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda di concessione deve essere redatta su di un apposito modulo predisposto dal Comune e contenere:
 - cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico e codice fiscale, se persona fisica;
 - ragione sociale, forma societaria, sede, recapito telefonico, partita IVA, attività esercitata e i dati di cui al punto precedente per il soggetto con poteri di rappresentanza, per le persone giuridiche;
 - l'esatta localizzazione, descrizione, attuale destinazione e misure dell'area della quale è richiesta la concessione;
 - durata dell'occupazione ed uso al quale intende destinare lo spazio richiesto;
 - gli eventuali banchi, chioschi, cabine, distributori, stazioni di servizio, canali, cavi, condutture, impianti e qualsiasi altro manufatto che s'intende installare sull'area richiesta.
3. Alla richiesta dovranno essere eventualmente allegati :
 - una pianta in scala adeguata, con delimitazione dell'area per la quale è richiesta la concessione e l'indicazione delle esatte dimensioni della stessa e la sua incidenza sulla superficie dei marciapiedi, della banchina e della sede stradale.
 - una copia dei disegni e grafici della pianta e dei prospetti, con le relative misure, dei manufatti che s'intende installare sull'area richiesta
 - l'eventuale nullaosta del competente ufficio statale o regionale per le occupazioni che comportano installazione di strutture, situate in zone soggette a vincoli monumentali o paesaggistici.
4. Le richieste sono registrate al protocollo generale del Comune con l'indicazione della data di presentazione, la cui busta è conservata con la richiesta. Ai fini dell'ordine di assegnazione le richieste che risultano presentate lo stesso giorno sono considerate contemporanee, in tal caso l'assegnazione avverrà in base alla data di effettiva spedizione, risultante sulla busta allegata alla richiesta.
5. Il responsabile del procedimento trasmette fotocopia della richiesta e della pianta e grafici allegati ai responsabili dei servizi comunali di Viabilità e Traffico, Lavori Pubblici, Polizia Municipale ed Attività Commerciali entro il quinto giorno dal ricevimento. Il responsabile effettua l'istruttoria di sua competenza richiedendo, ove del caso, il nullaosta dell'ente proprietario della strada di cui all'art. 1; gli altri servizi dispongono gli accertamenti e verifiche di loro competenza.

6. Il responsabile del procedimento entro 20 giorni dalla richiesta può richiedere all'interessato documenti, chiarimenti e notizie per completare l'istruttoria;
7. I responsabili dei servizi interessati dal responsabile del procedimento devono far pervenire parere scritto entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della fotocopia della richiesta e della pianta e grafici allegati.
8. Nel caso di più richieste pervenute per l'assegnazione dello stesso spazio o spazi, verificata l'esistenza dei pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati, il responsabile del procedimento formula la graduatoria delle stesse secondo l'ordine cronologico risultante dal protocollo, riferito esclusivamente al giorno di presentazione o spedizione della richiesta, ed assegna lo spazio, o gli spazi, ai primi richiedenti. Qualora le istanze ammesse siano state presentate o spedite lo stesso giorno e risultino in numero superiore agli spazi disponibili, il responsabile del procedimento informa gli interessati di tale situazione con invito a presenziare al sorteggio di assegnazione indicando il luogo, il giorno e l'ora in cui egli, pubblicamente, provvederà ad effettuarlo.
9. Il provvedimento è adottato entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 5

Rilascio della concessione amministrativa per occupazioni temporanee

1. Per le concessioni temporanee di spazi ed aree pubbliche l'interessato ne effettua la richiesta indicando su apposito modulo, fornito gratuitamente dal Comune, i dati di cui all'articolo precedente e lo presenta all'ufficio almeno 10 giorni prima di quello dal quale intende iniziare l'occupazione.
2. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta della quale invia copia per il parere ai responsabili dei servizi eventualmente interessati che si esprimono entro 7 giorni dal ricevimento.
3. Qualora le richieste ammesse siano superiori agli spazi assegnabili, il responsabile del procedimento lo comunica agli interessati invitandoli ad assistere al sorteggio dello stesso effettuato pubblicamente nel luogo, giorno e ora indicato nella comunicazione. L'assegnazione è effettuata secondo la graduatoria del sorteggio.
4. Il provvedimento di concessione temporanea è rilasciato entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta. Qualora sia necessario il ricorso al sorteggio, il rilascio avviene entro il giorno successivo, non festivo, a quello nel quale il sorteggio è stato effettuato.

Art. 6

Concessione amministrativa

1. L'atto di concessione amministrativa per l'occupazione permanente o temporanea, di spazi ed aree pubbliche, è rilasciato dal responsabile del procedimento.
2. L'atto di concessione stabilisce:
 - a) l'esatta localizzazione dello spazio concesso con riferimento alle denominazioni stradali che ne consentono l'individuazione;
 - b) la superficie concessa e le misure del perimetro di delimitazione della stessa;
 - c) il richiamo all'obbligo di osservare quanto stabilito dal Codice della Strada, dal regolamento per la sua esecuzione ed attuazione, dai Regolamenti Comunali e dalle norme igienico sanitarie

relative all'attività da esercitare sull'area concessa, nonché di quanto espressamente richiesto dal servizio viabilità e traffico;

- d) le condizioni tecnico amministrative alle quali la concessione è soggetta, con particolare riferimento - se necessario - alle strutture che il concessionario è autorizzato ad installare, alle segnalazioni da impiantare per consentirne il tempestivo avvistamento da parte dei veicoli e pedoni, all'osservanza delle norme sulla gestione dei rifiuti, sugli scarichi dei liquami e sulla sicurezza degli impianti, nonché di quanto espressamente richiesto dai servizi tecnici, viabilità e commercio;
 - e) il termine, non superiore a 30 giorni per l'installazione della struttura autorizzata e le cautele da osservare;
 - f) la data di inizio e la durata della concessione;
 - g) l'indicazione delle condizioni la cui inosservanza comporta la decadenza della concessione;
 - h) l'obbligo a corrispondere il canone di concessione;
 - i) la misura del canone da corrispondersi al Comune, dettagliato in apposita scheda di calcolo;
 - j) l'eventuale importo della cauzione, da prestarsi nelle forme di legge, corrispondente ad una annualità del canone per le occupazioni permanenti di durata pluriennale;
 - k) il diritto del Comune di procedere all'applicazione di differenti coefficienti moltiplicatori previsti per nuove specifiche attività intraprese dal concessionario sullo spazio occupato, diverse da quelle per le quali lo stesso è stato richiesto. Di tali variazioni il concessionario è tenuto a darne preventiva comunicazione all'ufficio comunale;
 - l) il diritto del Comune di procedere all'applicazione delle nuove misure del canone qualora sia modificata la categoria nell'ambito territoriale nella quale è compresa l'area concessa. L'applicazione del nuovo canone decorre dal 1° Gennaio successivo all'adozione della delibera di modifica della classificazione ed è comunicata al concessionario entro 10 giorni da quando la deliberazione predetta è divenuta efficace. A tale scopo, il concessionario ha diritto di rinunciare alla concessione dandone comunicazione all'ufficio competente entro 30 giorni dall'invio della comunicazione della nuova misura del canone;
 - m) l'avvertenza che la concessione è, in ogni caso, accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi effettuati;
 - n) ogni altra condizione o prescrizione che per la posizione e le caratteristiche dell'area, la natura e le finalità dell'occupazione, il Comune ritiene necessario stabilire.
3. Le concessioni amministrative di cui al presente articolo non possono, a pena di decadenza, essere cedute o costituire da parte del titolare oggetto di sub-concessione, anche parziale, a terzi dello spazio concesso. Lo spazio e le relative installazioni possono essere utilizzati esclusivamente dal concessionario, dai suoi familiari e dai collaboratori e dipendenti della sua azienda.
4. Il concessionario è tenuto ad esibire a richiesta degli agenti comunali o di altri pubblici ufficiali che lo richiedono per motivi di servizio, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico e ricevuta del relativo pagamento.

Art. 7

Rinnovo della concessione amministrativa per occupazioni permanenti

1. Il rinnovo della concessione per occupazione permanente deve essere richiesto dal concessionario almeno tre mesi prima della scadenza.
2. Il rinnovo non è accordato quando il Comune decide di utilizzare l'area direttamente per il miglioramento della viabilità e per altri scopi, direttamente o avvalendosi di terzi, per servizi e finalità di pubblico generale interesse sopravvenute.
 - Il rinnovo della concessione non è inoltre accordato per i seguenti fatti e comportamenti rilevati dagli uffici competenti al riguardo e comunicati al responsabile del procedimento: quando il concessionario non ha corrisposto il canone alle scadenze prestabilite e, verificandosi ritardi, non ha richiesto, motivandola adeguatamente, la proroga dei termini di pagamento;
 - nel caso in cui il concessionario non ha limitato l'occupazione all'area concessa e, richiamato formalmente non si è adeguato;
 - quando il concessionario si è reso responsabile dell'inosservanza di condizioni o prescrizioni stabilite nell'atto di concessione, dalla legge e dai regolamenti comunale e, richiamato formalmente, non si è adeguato.
3. Ove non sussistono motivi ostativi di cui ai commi precedenti, la concessione può essere rinnovata, rispettando la normativa vigente e quanto stabilito nel regolamento dal Comune, il quale può ridurre l'area concessa ovvero modificarne la delimitazione, ampliare, su richiesta del Concessionario, la superficie, applicare il canone commisurato alla classificazione ed alla superficie dello spazio, secondo le condizioni vigenti al momento del rinnovo della concessione.
4. Nel caso in cui il Comune decida di non rinnovare, alla scadenza la concessione, nessun indennizzo e rimborso spese è dovuto al concessionario per la rimozione della struttura a suo tempo installata e per il ripristino del suolo a regola d'arte. Lo svincolo eventuale della cauzione è effettuato dall'ufficio competente dopo aver accertato che il canone dovuto è stato corrisposto per tutta la durata della concessione e che il ripristino del suolo è stato eseguito.

Art. 8

Revoca della concessione

1. La concessione può essere revocata dal Comune verificandosi l'immediata necessità di disporre dell'area concessa per i motivi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente, con provvedimento motivato notificato al concessionario almeno 30 giorni prima di quello nel quale la disponibilità dell'area deve essere restituita.
2. Nel caso di revoca il Comune rimborsa al concessionario la rata di canone corrisposto per il periodo per il quale non ha usufruito dell'area nonché l'importo della cauzione eventualmente versata.

Art. 9

Decadenza della concessione

1. La decadenza dalla concessione è stabilita con provvedimento del responsabile del servizio di cui all'art. 2, notificato a mezzo raccomandata postale A.R. allo stesso inviata almeno 30 giorni prima di quello dal quale deve cessare l'occupazione.
2. Costituiscono cause di decadenza dalla concessione:

- il verificarsi, con particolare gravità e continuità da parte del concessionario, delle inadempienze e violazioni delle condizioni di concessione di cui all'art. 7 comma 3;
- la violazione delle norme di legge e regolamentari relative alla sicurezza della viabilità e della circolazione stradale, reiterate o di rilevante gravità
- per le occupazioni concesse per l'esercizio di attività imprenditoriali, la dichiarazione di fallimento del concessionario;
- la morte del concessionario, fatta salva la facoltà del Comune, di disporre il trasferimento della concessione ad un familiare od al nuovo titolare dell'attività su domanda da questi prodotta, ferme restandone le scadenze e tutte le altre condizioni;
- la mancata occupazione dello spazio concesso, senza giustificato motivo;
- il verificarsi delle altre condizioni di decadenza previste dalla lettera g) art. 6 e comma 3 del medesimo articolo;
- l'adozione nei confronti del concessionario con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione ai sensi dell'art. 10 della Legge 31 Maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
- la condanna del concessionario per uno dei delitti e violazioni che comportano l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione di cui all'art. 32-quater del Codice penale, agli articoli 37 e 144 della Legge 689/1981 ed alle leggi tributarie.

Art. 10

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono altresì considerate abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - che si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle relative spese.
3. Resta comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.
5. Nelle fattispecie regolate dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 2 e successivo art. 34.

Art. 11

Occupazioni d'urgenza

1. Per particolari situazione di emergenza ovvero quando il rinvio dell'esecuzione dei lavori non sia possibile per specifiche condizioni o per ragioni di pubblico interesse, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.
2. Nel caso in questione, oltre a presentare la domanda rivolta ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione della occupazione ai soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento o mezzo fax o telegramma.
3. L'occupazione deve comunque rispettare tutti i criteri di sicurezza e, per quanto attiene alla circolazione e viabilità deve rispettare quanto stabilito dal D. Lgs. 285/92, Nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento di attuazione ed esecuzione.

Capo II

Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Art. 12

Istituzione del canone

1. L'occupazione sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati ed ogni altra area indicata all'art. 1, è soggetta al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato in base alla tariffa stabilita dagli articoli seguenti ed alla dimensione dell'occupazione.

Art. 13

Criteri per la determinazione del canone

1. I criteri per la determinazione del canone sono individuati dal Comune sulla base dei seguenti elementi:
 1. classificazione delle strade in n. 2 categorie;
 2. entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari; durata dell'occupazione;
 3. valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa tenuto conto altresì della localizzazione centrale o periferica;
 4. valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
2. Le tariffe relative alle tipologie di occupazione sono approvate con apposito atto della Giunta Comunale.
3. Le frazioni di tariffa sono arrotondate per difetto se inferiori ad €. 0,50= e per eccesso quelle superiori a tale importo.

Art. 14

Classificazione delle strade

1. Le strade, aree e spazi pubblici di cui all'art. 1 sono classificate in 2 categorie. Per il primo anno di applicazione si considera classificazione di riferimento quella già stabilita con G.M. n. 289/1996 per la delimitazione dei centri abitati in base al Nuovo Codice della Strada; nelle annualità successive tale classificazione potrà essere modificata con apposito atto della Giunta Municipale,
2. Alle strade, aree e spazi pubblici appartenenti alla I[^] categoria viene applicata la tariffa più elevata, mentre in II[^] categoria le tariffe sono ridotte del 20% .
3. Con deliberazione consiliare da adottare entro la data di presentazione del bilancio possono essere disposte integrazioni e variazioni della classificazione delle aree in relazione a modifiche dell'assetto urbano, viario ed economico verificatosi nel territorio comunale.

Art. 15

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione amministrativa, permanente o temporanea, ed è determinato applicando la tariffa alla dimensione dell'area concessa o, se maggiore, di quella effettivamente occupata e sottratta all'uso pubblico secondo lo stato di fatto.
2. Ai fini dell'obbligo del pagamento del canone le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale, sono equiparate a quelle concesse, con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal successivo art. 34, ferme restando quelle stabilite dal Codice della Strada. La durata dell'occupazione abusiva e la dimensione dell'area occupata sono dichiarate dall'interessato sottoscrivendo il verbale di accertamento e verificate dal pubblico ufficiale. In caso di rifiuto dell'interessato il pubblico ufficiale ne dà atto nel verbale e procede all'accertamento diretto.

Art. 16

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'effettiva occupazione concessa o, se maggiore, di fatto realizzata, espressa in metri quadrati o lineari.
2. Le frazioni di superficie contenenti decimali sono arrotondate alla misura intera superiore.
3. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuate in superfici classificate nella stessa categoria, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
4. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'installazione di chioschi, edicole ed altri impianti, anche a carattere provvisorio, sono soggette alle prescrizioni del regolamento di attuazione del Codice della Strada e delle norme urbanistiche ed edilizie. La superficie ai fini dell'importo del canone è determinata in base al perimetro dell'area occupata con il manufatto e con gli aggetti e gli scarichi della copertura, e con gli espositori esterni di prodotti e sommari di pubblicazione.

Capo III

Occupazioni permanenti

Art. 17

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione di pagamento autonoma.
2. Il canone base è commisurato alla superficie occupata, differenziata a seconda della categoria nella quale l'area, spazio o strada pubblica occupata è classificata, ed applicato in base alla tariffa annua per mq., determinata sulla base del valore economico della disponibilità della medesima area nonché del sacrificio imposto alla collettività.
3. Le superfici assoggettate a canone con frazioni contenenti decimali si arrotondano all'unità superiore.
4. Al canone base determinato secondo quanto stabilito dai precedenti commi è applicato un moltiplicatore in rapporto alla specifica attività per la quale l'area concessa è utilizzata, nella misura per ognuna di essa qui di seguito specificata:

N.	Attività	Coefficiente moltiplicatore
1	Attività artigianali	1
2	Attività di carattere industriale	1
3	Biglietterie di spettacoli e manifestazioni varie	1,2
4	Cabine fotografiche	1,4
5	Commercio di generi alimentari	1
6	Commercio generi non alimentari	1
7	Esercizio attività edilizia	1,4
8	Esercizio di servizi pubblici	1,2
9	Esercizi pubblici di somministrazione	1,2
10	Esposizione e mostre e arredamenti	1,5
11	Esposizioni e mostre di automobili ed altri veicoli	2
12	Materiali per l'edilizia	1,4
13	Materiale per l'industria e l'artigianato	1,2
14	Rivendite generi di monopolio, lotterie, concorsi pronostici, scommesse e enalotto	1,5
15	Vendita al pubblico di fiori e piante	1

16	Vendita di giornali, periodici, libri e pubblicazioni	1
17	Vendita di prodotti agricoli produzione propria	1
18	Attività non comprese nei punti precedenti	1

5. Per le occupazioni permanenti o temporanee effettuate con installazioni in elevazione dal suolo quali chioschi, gazebo, edicole e simili strutture, il canone è determinato applicando i commi 2 e 3 è maggiorato del 20%;
6. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di prodotti e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo il canone è determinato applicando la tariffa indicata dal comma 2, rapportata alla superficie convenzionale di un metro quadrato per ogni apparecchio.

Art. 18

Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo

Per le occupazioni permanenti soprastanti e sottostanti al suolo, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfettariamente, tenuto conto che alla data del 31 Dicembre 2007 risultano n. 20.670 abitanti residenti nel nostro Comune, nella maniera indicata:

- a) Per le occupazioni di territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa appositamente stabilita dall'art. 18 della Legge n. 488/99.
- b) In ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto al Comune non può essere inferiore a €. 516,46=. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla lettera f) del secondo comma ex art. 63 del D. Lgs. 446/97, effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;
- c) Gli importi di cui alla lettera a) sono rivalutati annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente;
- d) Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 Dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 31 Maggio di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo apposito conto corrente postale intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Monsummano Terme recante, quale causale, l'indicazione dell'art. 63 del D. Lgs. 446/97. Il Comune può prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di Aprile di ogni anno e comunque in conseguenza dell'approvazione del Bilancio preventivo, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Art. 19

Accessi e passi carrabili

Gli accessi, le diramazioni e i passi carrabili così come individuati dall'art. 22 del Codice della strada sono considerati esenti dall'applicazione del canone. Fermo restando l'osservanza di quanto prescritto dal Codice

della Strada e dalle norme urbanistiche circa la loro individuazione, concessione e segnalazione con apposito cartello rilasciato dal Comune dietro rimborso del relativo costo.

Art. 20

Aree e spazi destinati ai distributori di carburante

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale, è dovuto un canone annuale forfetario, in misura differenziata a seconda della classificazione dell'area stradale su cui è collocato o dalla quale hanno accesso.
2. La misura del canone si determina applicando maggiorazione del 75% alla tariffa base annua.
3. Il canone è applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo con capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità il canone è aumentato di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, è applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuato con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone in conformità a quanto previsto dal precedente art. 17, con i coefficienti e le maggiorazioni previste dai rispettivi commi del medesimo articolo in relazione alla natura delle medesima occupazione ed all'attività esercitata.
7. Per i passi carrabili di accesso all'impianto di distribuzione di carburanti è applicata la normativa di cui all'art. 19.

Art. 21

Occupazione con impianti di installazione di mezzi pubblicitari

1. Per le occupazioni di aree e spazi pubblici realizzate con cartelloni, cartelli ed altri impianti di installazione di servizi pubblicitari si rendono applicabili gli articoli del presente regolamento in materia di occupazioni permanenti, fatta eccezione per quanto disposto dai commi successivi.
2. La superficie di aree e spazi pubblici da computare ai fini della determinazione del canone dovuto per le installazioni di cui al presente articolo è calcolata sulla proiezione del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio.
3. Per la determinazione del canone dovuto per l'occupazione di cui al presente articolo si applica la tariffa di cui all'art. 17 comma 2, maggiorata del 20%, differenziata secondo la classificazione dell'area stradale, di cui all'art. 14, sulla quale è collocata l'installazione o sulla quale quest'ultima si proietta.

Capo IV

Occupazioni temporanee

Art. 22

Determinazione del canone o del corrispettivo

1. Per le occupazioni temporanee è dovuto il canone commisurato alla superficie occupata, differenziata a seconda della categoria nella quale l'area, lo spazio o strada pubblica è classificata ai sensi dell'art. 14, ed applicato in base alla tariffa giornaliera per metro quadrato, le frazioni contenenti decimali si arrotondano all'unità superiore.
2. La determinazione del canone è effettuata applicando altresì i coefficienti moltiplicatori di cui all'art. 17 comma 3.
3. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito nell'atto di concessione od autorizzazione si applica, per il periodo eccedente quello concesso od autorizzato, il canone od il corrispettivo dovuto con la maggiorazione del 20%.

Art. 23

Opere, depositi e cantieri stradali

1. L'occupazione temporanea delle aree e spazi di cui all'art. 1 per lavori ed altri interventi effettuati per conto del Comune, delle sue istituzioni ed aziende speciali, in economia od in appalto è autorizzata dal responsabile del servizio viabilità che con apposito atto dispone e prescrive l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 21 del Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione. L'autorizzazione è accordata previa intesa con il servizio di Polizia Municipale ed inviata in copia allo stesso, che controlla l'osservanza delle condizioni e prescrizioni disposte. L'occupazione effettuata da appaltatori o concessionari per lavori eseguiti per conto del Comune è esente dal pagamento del corrispettivo canone.
2. Le modalità di autorizzazione e l'esenzione dal pagamento del corrispettivo di cui al primo comma sono estese alle occupazioni temporanee dallo stesso previste effettuate per lavori ed interventi da eseguire in economia od in appalto dai Comuni.
3. Le occupazioni temporanee delle aree o spazi di cui all'art. 1 effettuate per opere, depositi, cantieri ed interventi da soggetti diversi da quelli di cui ai precedenti commi, non compresi fra le esenzioni di cui al successivo art. 30, sono assoggettate al pagamento del canone nella misura determinata in base alla tariffa stabilita dal presente regolamento per la categoria, la superficie dello spazio occupato e per la durata dell'occupazione. La concessione temporanea è richiesta dal soggetto che esegue i lavori direttamente al responsabile del servizio di cui all'art. 2, primo comma, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, e viene rilasciata previo parere del servizio di viabilità e polizia stradale, con le prescrizioni e condizioni da questi stabilite e con l'obbligo del concessionario di osservare le norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione richiamate nel primo comma.

Art. 24

Aree destinate a parcheggio

1. Il Comune può individuare aree destinate a parcheggio, stabilite ai sensi dell'art. 7, primo comma lett. f), del Codice della Strada, sulle quali venga consentita la sosta per una frazione di tempo,

previo pagamento di un corrispettivo commisurato alla durata dell'occupazione della stessa, con le modalità indicate in apposito provvedimento.

2. Il corrispettivo dovuto per la sosta nelle aree di cui al comma precedente è versato dal conducente direttamente a mezzo del dispositivo di controllo della durata della sosta. La ricevuta del pagamento dovrà essere obbligatoriamente esposta sul veicolo in maniera visibile.
3. I proventi dei parcheggi sono riscossi direttamente dal Comune o da terzi che hanno in affidamento tali aree.

Art. 25 Mercati

1. La concessione per l'occupazione di aree pubbliche comprese fra quelle di cui all'art.1, destinate all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio a cadenza settimanale, è accordata per la durata di anni 10.
2. L'ubicazione e l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'attività commerciale, le modalità di assegnazione dei posteggi e la loro superficie deve avvenire in conformità a quanto stabilito dalla normativa regionale ed ai provvedimenti già adottati dal Comune al riguardo.
3. Per la determinazione del canone dovuto per le occupazioni di cui ai precedenti commi si applica tariffa per giorno, o frazione di giorno - indipendentemente da quanto stabilito dall'art. 17 comma 3 e dall'art. 28 - approvata con apposito provvedimento.
4. Alle occupazioni che terminano entro le ore 14.00 si applica una riduzione del 30%.
5. Il canone è dovuto dal concessionario per tutti i giorni di mercato, compresi quelli nei quali il posteggio non fosse eventualmente occupato di fatto dal medesimo concessionario, convenzionalmente si considerano 52 mercati annui.
6. Per il pagamento del canone, per quanto non stabilito dal presente articolo, si applicano le disposizioni concernenti le modalità di versamento del canone per le occupazioni permanenti di cui all'art. 31.
7. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.
8. Per tali occupazioni è dovuto il corrispettivo secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 26 Fiere, manifestazioni ed altre iniziative

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici in occasioni di fiere, manifestazioni, ricorrenze, iniziative e celebrazioni, sono consentite in conformità del Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, della normativa regionale e delle altre disposizioni vigenti.
2. Per la determinazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al presente articolo si applica la tariffa prevista dall'art. 22, aumentata del 50% tenuto conto della classificazione delle strade prevista dall'art. 14 del presente regolamento.
3. Per il pagamento del canone si applicano le disposizioni di cui all'art. 31.

Art. 27

Occupazioni per l'installazione di circhi ed attrazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per le occupazioni temporanee effettuate con le installazioni di circhi, teatri tenda, attrazioni, giochi, divertimenti dello spettacolo viaggiante, ecc. la superficie assoggetta al canone è quella di spazi e strutture necessari allo svolgimento delle attività sopra indicate.
2. Gli assegnatari delle superfici suddette hanno l'obbligo di provvedere, durante ed a conclusione dell'occupazione, alla pulizia dell'area occupata collocando i rifiuti nei più vicini cassonetti della raccolta differenziata. Nel caso di inadempienza l'intervento di pulizia e ripristino è effettuato d'ufficio con recupero coattivo delle spese e della sanzione ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

Capo V Disposizioni comuni

Art. 28 Riduzioni

Al canone giornaliero determinato in conformità degli articoli precedenti è applicata una riduzione percentuale nella misura sotto indicata:

- a) manifestazioni ed iniziative popolari organizzate da partiti, movimenti politici od organizzazioni sindacali..... dell'80%;
- b) manifestazioni ed iniziative a carattere politico, ferma restando l'esenzione per i primi 10 mq. di occupazione ex art. 30 primo comma, lett. h)..... dell'80%;
- c) manifestazioni ed iniziative a carattere religioso non comprese nelle fattispecie ex art. 30, primo comma lett. a).....dell'80%;
- d) manifestazioni ed iniziative a carattere culturale, artistico, sportivo, ludico, ricreativo o di rievocazione storica.....dell'80%;
- e) spettacoli itineranti.....dell'83%;
- f) le occupazioni effettuate da pubblici esercizi sono ridotte.....el 20%;
- g) le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edile sono ridotte.....del 20%;
- h) le occupazioni di durata non inferiore a dieci giorni, a partire dall'undicesimo giorno, sono ridotte rispettivamente
 1. per l'esercizio di attività edilizia.....del 33%;
 2. per gli altri casi.....del 50%;
- i) le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente per le quali avvenga riscossione anticipata mediante convenzione sono ridotte.....del 50%;
- j) le occupazioni di durata uguale od inferiore a 12 ore sono ridotte.....del 50%;
- k) le superfici eccedenti mq. 1.000 sono ridotte.....del 90%;
- l) le riduzioni sopra elencate sono tra loro cumulabili.

Art. 29

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento di canone o corrispettivo:

- a) le occupazioni effettuate dalla Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato anche per l'effettuazione di lavori edili inerenti gli immobili destinati all'esercizio del culto, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del DPR 22 Dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, promozione del territorio e ricerca scientifica; le occupazioni poste in essere in occasione di manifestazioni ed iniziative effettuate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ex D. Lgs. 4 Dicembre 1997, n. 460;
- b) le pensiline, le tettoie le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle o segnaletica che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata competenza, e le aste per le bandiere, le cassette postali;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale, durante le soste, nei posteggi ad essi assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, compresa la sosta dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di servizio;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici e per il miglioramento dell'arredo urbano nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni destinate a soggetti portatori di handicap;
- g) le occupazioni effettuate per raccolta di firme per referendum, manifestazioni od iniziative a carattere politico o petizioni purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.;
- h) le occupazioni per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per le raccolte differenziate, realizzate da soggetti gestori o concessionari del servizio o comunque, autorizzati a tal fine dal Comune;
- i) le occupazioni realizzate da ditte appaltatrici di lavori per il Comune;
- j) le occupazioni con passi carrabili o semplici accessi pedonali posti a filo del manto stradale e, in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico;
- k) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, occupazioni con tende solari, occupazioni soprasuolo con parti di tende sporgenti a copertura di banchi mercato;
- l) innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- m) le occupazioni di aree cimiteriali;
- n) le occupazioni di pronto intervento con steccati, pali di sostegno, protezioni in genere, per lavori di manutenzione o riparazione non superiori a 4 ore;

- o) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, collocati in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose, purché debitamente autorizzate;
- p) le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, al fine di delimitare spazi di servizio e realizzate con contenitori facilmente movibili;
- q) le occupazioni con traslochi e manutenzione del verde, con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a 4 ore;
- r) le occupazioni di aree di sosta per veicoli di pronto soccorso e pronto intervento;
- s) le occupazioni temporanee non eccedenti i dieci metri quadrati effettuate da artisti di strada, ivi compresi disegnatori e teatrini per burattini o marionette, o comunque spettacoli per cui non sia previsto il pagamento di un biglietto o di un preciso corrispettivo;
- t) utilizzazione di aree o impianti sportivi comunali, anche scolastici, da parte di organizzazioni sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro affiliate al C.O.N.I. o ad enti di promozione sportiva, per lo svolgimento di manifestazioni o gare nei casi in cui non sia previsto il pagamento di un biglietto o di un preciso corrispettivo;
- u) le occupazioni di suolo pubblico, sovrastante e sottostante che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato (per area di riferimento si intende il tratto di strada o porzione di area pubblica sulla quale insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione dello stesso soggetto titolare);
- v) occupazioni effettuate in caso di commercio itinerante per le soste fino a 60 minuti;
- w) occupazioni per le quali sia dovuto un canone di importo pari o inferiore a €. 2,50.

Art. 29 bis

Esenzioni in caso di evento emergenziale

1. Nel caso di proclamazione dello stato di emergenza o di calamità naturali, la Giunta Comunale può provvedere, con apposita delibera, all'esenzione totale o parziale dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di determinate categorie di occupazioni coinvolte negli eventi. Il provvedimento ha validità per il periodo di durata dell'evento, per le tipologie di occupazioni indicate e per la durata specificata nella deliberazione stessa.
2. La delibera di Giunta Comunale di cui al punto 1., dovrà obbligatoriamente indicare l'importo dell'esenzione del canone concesso al fine dell'assestamento della previsione di entrata.

Art. 30

Modalità di versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. La concessione per occupazione permanente è rilasciata previo versamento dell'importo stabilito e della cauzione eventualmente prevista secondo le norme del presente regolamento, tramite bollettino di c.c.p. intestato alla Tesoreria Comunale, la relativa ricevuta deve essere presentata o trasmessa all'ufficio competente; in alternativa il versamento viene effettuato con le modalità previste dal Regolamento delle Entrate, in ogni caso viene rilasciata apposita ricevuta.
2. Il canone annuale dovuto per occupazioni permanenti aventi durata pluriennale deve essere versato:

- al momento del rilascio dell'atto di concessione, per i mesi relativi all'anno solare in corso, entro il 31 Maggio dell'anno di riferimento per le annualità successive a quella del rilascio.
3. Il canone di importo superiore a €. 516,46= può essere versato, su richiesta del concessionario, in due rate di uguale importo aventi scadenza al 31 Maggio e 31 Ottobre dell'anno di riferimento del canone, senza applicazione degli interessi. Nel caso di mancato pagamento di una sola rata il concessionario decade dal beneficio ed è tenuto al pagamento dell'importo residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, maggiorata della sanzione prevista dal presente regolamento.
 4. Il concessionario titolare di distinti atti di concessione insistenti su aree diverse è tenuto ad effettuare il versamento del canone separatamente per ciascun atto utilizzando più bollettini di c.c.p.
 5. Il pagamento del canone è effettuato con arrotondamento per difetto se la frazione è pari od inferiore a €. 0,50=, per eccesso se è superiore.

Art. 31

Modalità di versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. La concessione per occupazione temporanea è rilasciata previo versamento del canone dovuto tramite bollettino di c.c.p. intestato alla Tesoreria Comunale, la relativa ricevuta dev'essere presentata o trasmessa all'ufficio competente, in alternativa il pagamento viene effettuato con le modalità previste dal Regolamento Entrate, in ogni caso viene rilasciata apposita ricevuta.
2. Il pagamento del canone è effettuato con arrotondamento per difetto se la frazione è pari od inferiore a €. 0,50=, per eccesso se è superiore.

Art. 32

Mancato o tardivo versamento del canone

1. Per il mancato parziale o tardivo pagamento del canone o di sue rate, il concessionario è tenuto a corrispondere, oltre l'importo del canone non versato o tardivamente versato, l'ammontare degli interessi dovuti calcolati al tasso legale.
2. L'Ufficio competente per la riscossione ed accertamento sul canone deve provvedere a notificare al concessionario, a mezzo raccomandata A.R., apposito invito al pagamento nel quale sono indicati:
 1. l'importo del canone non versato o tardivamente versato;
 2. l'ammontare degli interessi dovuti per il mancato o tardivo pagamento del canone, calcolati al tasso legale;
 3. la sanzione amministrativa pecuniaria applicata;
 4. l'importo complessivamente dovuto;
 5. le modalità ed il termine di 60 giorni dalla notifica entro il quale effettuare il pagamento.
3. Decorso inutilmente il termine di 60 giorni, si provvede alla riscossione coattiva secondo quanto stabilito dal successivo art. 33.

Art. 33

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze previste dal presente regolamento avviene secondo le norme previste del DPR 43/88, mediante ruolo ed in un'unica soluzione.
2. Con le medesime modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la messa in ripristino dell'area ovvero per la rimozione dei materiali o manufatti nel caso di occupazioni abusive.
3. Nel caso di affidamento a terzi del servizio, la procedura per la riscossione coattiva è affidata al concessionario del servizio della riscossione ed accertamento.

Art. 34

Sanzioni

1. Le occupazioni abusive, risultanti dal verbale di contestazione determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere:
 1. un'indennità per la durata accertata dell'occupazione e nella misura stabilita nel successivo comma 2 del presente articolo;
 2. le sanzioni previste e stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285.
 3. per le aree di cui alla lett. f) dell'art. 1 si applica, oltre alla sanzione di cui alla lettera a) una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €. 50,00 ed un massimo di €. 300,00.
2. L'indennità di cui al primo punto del comma 1 del presente articolo è dovuta dall'occupante abusivo nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 50%. Se si tratta di occupazione temporanea, la sua durata si presume non inferiore a 30 giorni, salvo il potere dell'Ente di accertare una durata maggiore. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea l'occupazione fatta senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
3. Nel caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente ed a quelle richiamate alla lettera c) del comma 1). Tutti gli occupanti abusivi, fermo restando l'esercizio del diritto di regresso, sono obbligati in solido verso l'Ente al pagamento dell'indennità, alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e al ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati.
4. La sanzione è irrogata dall'Ufficio competente al servizio di riscossione ed accertamento del canone.
5. L'omesso o tardivo pagamento del canone comporta l'applicazione di una sanzione pari al 30% del canone dovuto. Sul canone non versato o tardivamente versato si applicano gli interessi legali. La sanzione è ridotta al 5 % del canone se il ritardo non supera i 30 giorni. La sanzione deve essere pagata contestualmente al canone.

Art. 35

Rimborsi

1. Il concessionario può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute con apposita istanza in carta semplice entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. L'Ufficio competente per il servizio di riscossione e per l'accertamento provvede ad effettuare il rimborso entro e non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali.

Art. 36

Disposizioni finali e transitorie

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente regolamento decorre dal 1° Gennaio 2020.
2. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente al 1° Gennaio dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del relativo titolare ovvero con il pagamento del canone nella misura e con le modalità stabilite dai precedenti articoli.